REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 23 DEL 23.03.2005	REGOLAMENTO MODIFICATO AI SENSI DELLA DGR 1197/20 MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. _____ DEL _____
SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI	**SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI**
Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE	**Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE**
1) Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art.6, comma 1, della legge n.447/95 e secondo gli indirizzi della DGR 21.01.2002 n.45, le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino attività rumorose. 2) Non sono soggette al presente regolamento le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, ovvero il non impedire strepiti di animali, in quanto trattasi di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici essendo la condizione di disturbo più che evidente e riscontrabile da un pubblico ufficiale, per la quale valgono le disposizioni contenute nell'art.659 del C.P.	1) Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art.6, comma 1, della legge n.447/95 e secondo gli indirizzi della DGR 21.09.2020 n. 1197, le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino attività rumorose. 2) Non sono soggette al presente regolamento le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, ovvero il non impedire strepiti di animali, in quanto trattasi di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici essendo la condizione di disturbo più che evidente e riscontrabile da un pubblico ufficiale, per la quale valgono le disposizioni contenute nell'art.659 del C.P.
Art.2 DEFINIZIONI	**Art.2 DEFINIZIONI**
1) Il presente regolamento disciplina le attività dei cantieri, le manifestazioni a carattere temporaneo, le attività agricole e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere della temporaneità. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.	1) Il presente regolamento disciplina le attività dei cantieri, le manifestazioni a carattere temporaneo, le attività agricole e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere della temporaneità. A tal fine valgono le seguenti definizioni: a) **attività temporanea**: qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito; b) **attività agricola**: attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, e attività ad esse connesse, esercite professionalmente e mediante un'organizzazione al fine della produzione per il mercato; c) **cantiere temporaneo o mobile**: organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito; d) **cantiere interno**: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo; e) **cantiere esterno**: cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione; f) **manifestazione temporanea**: attività temporanea relativa a concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, celebrazioni, inaugurazioni attività commerciali, luna park, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sportive o a qualunque altro titolo, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non; g) **manifestazione temporanea in sito dedicato**: manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge 447/1995 h) **manifestazione temporanea in sito occasionale**: manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge 447/1995 allo scopo occasionalmente dedicato per alcuni periodi dell'anno; i) **ricettore:** edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane; k) **ricettore sensibile**: edificio destinato ad attività sanitaria di ricovero e cura con degenza (ospedale, casa di cura) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate ad attività didattiche, a cui è attribuita la Classe acustica I; j) **sito**: singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate; k) **vincolo:** valore relativo alla durata e/o al limite orario delle attività rumorose temporanee e/o al numero massimo di manifestazioni temporanee e/o ai livelli sonori ammessi in un

	sito. Per tutte le altre definizioni non qui elencate, si fa riferimento alle definizioni contenute nella L. 447/1995 s.m.i. e sui decreti attuativi.
SEZIONE 2: CANTIERI	**SEZIONE 2: CANTIERI**
Art.3 GENERALITA'	**Art.3 GENERALITA'**
1) All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili le macchine in uso devono operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. 2) All'interno di detti cantieri devono comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'ambiente circostante. 3) In attesa dell'emanazione delle norme specifiche previste all'art.3, comma 1, lett.g) della Legge n.447/95, gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	1) All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili le macchine in uso devono operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. 2) All'interno di detti cantieri devono comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'ambiente circostante. 3) Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 447/1995, i segnalatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e se non sostituibili con altri di tipo luminoso.
Art.4 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE E ORARI DI ATTIVITA' DEI CANTIERI	**Art.4 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE E ORARI DI ATTIVITA' DEI CANTIERI**
1) L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, ad esclusione dei periodi stabiliti nei successivi commi, è svolta, di norma, in tutti i giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00. 2) Durante il periodo estivo, individuato nella fascia temporale compresa fra il 01.05. e il 30.09. di ogni anno, ai fini della determinazione degli orari dei cantieri e delle relative attività rumorose il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti tre zone: ZONA A - Territorio posto sopra la Strada Statale; ZONA B - Territorio compreso fra la Strada Statale e la Ferrovia; ZONA C Territorio compreso fra la Ferrovia ed il mare. 3) Nell'ambito delle predette zone l'attività dei cantieri si svolge, salvo specifica autorizzazione, nei giorni feriali ad esclusione dei prefestivi e dei festivi e con orari determinati in modo differenziato in ragione della particolare vocazione turistica di una zona della città rispetto ad un'altra, sulla base del seguente schema: ZONA A - DAL 18/5 AL 13/9 DI OGNI ANNO: DALLE 08,00 ALLE 13,00 E DALLE 15,00 ALLE 19,30; ZONA B - DAL 18/5 AL 13/9 DI OGNI ANNO: DALLE 08,30 ALLE 13,00 E DALLE 15,00 ALLE 19,30; ZONA C - DAL 1/5 AL 30/09 DI OGNI ANNO: DALLE 09,00 ALLE 13,00 E DALLE 15,30 ALLE 19,30; 4) Rispetto agli orari sopra richiamati, è consentito anticipare di mezz'ora l'apertura antimeridiana del cantiere per l'esecuzione delle operazioni di pulizia, preparazione e/o approntamento dello stesso	1) L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, ad esclusione dei periodi stabiliti nei successivi commi, è svolta, di norma, in tutti i giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00. 2) Ai fini della determinazione degli orari dei cantieri e delle relative attività rumorose il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti tre zone: ZONA A - Territorio posto sopra la Strada Statale; ZONA B - Territorio compreso fra la Strada Statale e la Ferrovia; ZONA C - Territorio compreso fra la Ferrovia ed il mare. 3) Nell'ambito delle predette zone l'attività dei cantieri si svolge, salvo specifica autorizzazione, nei giorni feriali ad esclusione dei prefestivi e dei festivi e con orari determinati in modo differenziato in ragione della particolare vocazione turistica di una zona della città rispetto ad un'altra, sulla base del seguente schema: ZONA A - Territorio posto sopra la Strada Statale dal 15/05 al 15/09 di ogni anno dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:30; ZONA B - Territorio compreso fra la Strada Statale e la Ferrovia dal 15/05 al 15/09 di ogni anno: dalle ore 08:30 alle ore13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:30; ZONA C - Territorio compreso fra la Ferrovia ed il mare dal 01/05 al 30/09 di ogni anno dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30 4) Rispetto agli orari sopra richiamati, è consentito anticipare di mezz'ora l'apertura antimeridiana del cantiere per l'esecuzione delle operazioni di pulizia, preparazione e/o approntamento dello stesso
Art.5 LIMITI E ORARI PER LE ATTIVITA' RUMOROSE	**Art.5 LIMITI E ORARI PER LE ATTIVITA' RUMOROSE**
1) Per attività rumorose nei cantieri si intende l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.). Le betoniere e le gru, qualora si tratti di mezzi silenziati, caratteristica che deve risultare da idonea certificazione del mezzo, non sono considerati macchinari rumorosi ai fini del presente regolamento. 2) Le attività rumorose di cui al presente articolo durante il periodo	1) Per attività rumorose nei cantieri si intende l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni e demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), le betoniere e le gru, qualora si tratti di mezzi silenziati, caratteristica che deve risultare da idonea certificazione del mezzo, non sono considerati

estivo come di seguito determinato possono essere svolte secondo i seguenti orari differenziati per zone del territorio comunale così come precedentemente determinate ai sensi del 1° comma dell'art.4:

ZONA A dal 15/5 al 15/9 di ogni anno:
Dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,30.
Ad esclusione dei giorni prefestivi e festivi.

ZONA B dal 15/5 al 15/9 di ogni anno:
Dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,30.
Ad esclusione dei giorni prefestivi e festivi.

ZONA C dal 1/5 al 30/9 di ogni anno:
Dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 19,30.Ad esclusione dei giorni prefestivi e festivi.

Nel periodo dal 01.06 al 15.09 di ogni anno, nella zona C non verranno comunque autorizzate attività temporanee nei cantieri edili comportanti l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi.

3) Le attività rumorose di cui al presente articolo durante il periodo invernale possono essere svolte come segue:

ZONA A e B Dal 16/9 al 14/5 di ogni anno:
dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00
ad esclusione dei giorni festivi.

ZONA C Dal 1/10 al 30/4 di ogni anno:
dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00
ad esclusione dei giorni festivi e del sabato pomeriggio.

4) Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite Leq di 70 dB (A) riferito ad un tempo di misura (TM) > o uguale a 10 minuti rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

5) Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi dovranno essere rispettati i limiti assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica del territorio.

macchinari rumorosi ai fini del presente regolamento.

2) Le attività rumorose di cui al presente articolo durante il **periodo estivo** come di seguito determinato possono essere svolte secondo i seguenti orari differenziati per zone del territorio comunale così come precedentemente determinate ai sensi del 2° comma dell'art.4:

ZONA A Territorio posto sopra la Strada Statale
dal 15/05 al 15/09 di ogni anno
ad esclusione dei giorni prefestivi e festivi.
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30

ZONA B Territorio compreso fra la Strada Statale e la Ferrovia
dal 15/05 al 15/09 di ogni anno
ad esclusione dei giorni prefestivi e festivi.
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30

ZONA C Territorio compreso fra la Ferrovia ed il mare
dal 01/05 al 30/09 di ogni anno
dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.
Ad esclusione dei giorni prefestivi e festivi e fatto salvo il periodo sotto indicato

Nel periodo dal 01.06 al 15.09 di ogni anno, nella zona C non verranno comunque autorizzate attività temporanee nei cantieri edili comportanti l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi.

3) Le attività rumorose di cui al presente articolo durante il **periodo invernale** possono essere svolte come segue:

ZONA A e B
dal 16/9 al 14/5 di ogni anno, ad esclusione dei giorni festivi
dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00

ZONA C
dal 01/10 al 30/04 di ogni anno,
ad esclusione dei giorni festivi e del sabato pomeriggio:
dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00

4) **CANTIERI ESTERNI** - Durante gli orari in cui è consentita l'utilizzo di macchinari rumorosi, non deve mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura TM ≥10 minuti, rilevato in facciata ai ricettori. Durante gli orari di attività del cantiere in cui **non** è consentita l'esecuzione delle lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura TM ≥10 minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

5) **CANTIERI INTERNI** - Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in ambienti interni ad un edificio abitativo, si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli altri edifici, mentre all'interno dell'edificio stesso, si applicano i soli vincoli in termini di giorni e orari di lavoro. Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti occorre che:

a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
b. venga data, almeno 7 giorni prima dell'inizio dei lavori, informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su: tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori.

Nell'orario di attività del cantiere sono sempre derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

6) Ai cantieri esterni ed interni, i cui effetti si ripercuotono sui ricettori sensibili, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare

	per il funzionamento dei medesimi. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.
Art.6 CASI PARTICOLARI	**Art.6 CASI PARTICOLARI**
1) I cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati, al fine di contemperare le esigenze dei medesimi con i quotidiani usi degli ambienti confinanti, devono: a) dotarsi di accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale sia attraverso idonea organizzazione dell'attività; b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose devono dare preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate sui tempi e le modalità di esecuzione delle stesse; c) al fine di tutelare la sicurezza dei passanti ed evitare la diffusione di inquinanti aerei (polveri, detriti etc) nell'ambiente circostante devono adottare idonei sistemi di contenimento di detti inquinanti. Durante il periodo estivo nelle aree di maggiore flusso turistico i sistemi di protezione di cui alla precedente lett.c) devono anche tenere conto dell'aspetto estetico. 2) Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, etc) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione o in casi di assoluta e inderogabile necessità documentata, è concessa deroga agli orari, ai divieti ed agli adempmenti amministrativi previsti dal presente regolamento. 3) Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture o ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato e/o di durata superiore ad anni due, il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere. 4) Al fine di tutelare il riposo e la tranquillità dei turisti e limitare di conseguenza tutti quegli elementi disturbanti e di disagio che derivano dai lavori edili di grossa entità e che comportano l'utilizzo di escavatori, betoniere, circolazione di mezzi pesanti di trasporto da e per i cantieri etc, nel periodo 15 maggio – 20 settembre di ogni anno nella zona C del territorio così come individuata nel precedente art. 4, fatti salvi i lavori edili che attengono alla realizzazione di opere pubbliche, è fatto divieto di eseguire lavori edili comportanti demolizioni, escavazione e circolazione di mezzi pesanti di trasporto da e per i cantieri.	1) I cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati, al fine di contemperare le esigenze dei medesimi con i quotidiani usi degli ambienti confinanti, devono: a. dotarsi di accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale sia attraverso idonea organizzazione dell'attività; b. in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose devono dare preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate sui tempi e le modalità di esecuzione delle stesse; c. al fine di tutelare la sicurezza dei passanti ed evitare la diffusione di inquinanti aerei (polveri, detriti etc) nell'ambiente circostante devono adottare idonei sistemi di contenimento di detti inquinanti. Durante il periodo estivo nelle aree di maggiore flusso turistico i sistemi di protezione di cui alla precedente lett.c) devono anche tenere conto dell'aspetto estetico. 2) Sono sempre ammessi, ovvero sono derogati dagli adempimenti amministrativi del presente Regolamento, i cantieri esterni ed interni <u>nei casi documentabili</u> di: - necessità di **ripristino urgente** dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, ecc.); - **situazione di pericolo** per l'incolumità della popolazione. 3) Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (a titolo esemplificativo: gettate di calcestruzzo, pavimenti in cemento), ovvero che richiedono un processo di lavorazione continua che, se interrotta, può causare danni all'opera stessa, per essere svolte in deroga, dovranno essere preventivamente autorizzate. 4) Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture o ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato e/o di durata superiore ad anni due, il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere. 5) Al fine di tutelare il riposo e la tranquillità dei turisti e limitare di conseguenza tutti quegli elementi disturbanti e di disagio che derivano dai lavori edili di grossa entità e che comportano l'utilizzo di escavatori, betoniere, circolazione di mezzi pesanti di trasporto da e per i cantieri etc, nel periodo 01 maggio – 30 settembre di ogni anno nella zona C del territorio così come individuata nel precedente art. 4, fatti salvi i lavori edili che attengono alla realizzazione di opere pubbliche, è fatto divieto di eseguire lavori edili comportanti demolizioni, escavazione e circolazione di mezzi pesanti di trasporto da e per i cantieri.
Art.7 PROCEDURE	**Art.7 PROCEDURE**
1) Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere, comprese le lavorazioni disturbanti e le attività rumorose, nel rispetto dei limiti e degli orari indicati nei precedenti artt.4 e 5 è soggetto a preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie al competente Sportello Unico per le Attività Produttive. 2) La comunicazione deve essere presentata, di norma, 30 gg. prima dell'inizio dell'attività, utilizzando il modello predisposto dal Dirigente competente con propria determinazione e allegando la documentazione in esso prevista. 3) Lo Sportello Unico verifica la comunicazione e la documentazione allegata alla medesima,e l'attività è tacitamente autorizzata se entro il termine di 30 gg. dalla presentazione della comunicazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso un motivato diniego	1) Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere comprese le lavorazioni disturbanti, nel rispetto dei limiti e degli orari indicati nei precedenti artt.4 e 5 è oggetto di preventiva comunicazione, di cui all'**Allegato 1,** da presentarsi allo Sportello Unico Edilizia contestualmente alla presentazione del titolo edilizio CIL-CILA-CILAS-SCIA ordinaria o alla comunicazione di inizio lavori. 2) Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti ed orari individuati all'art. 4 e 5, possono richiedere specifica deroga intesa in termini di orario e periodo. A tal fine va presentata

4) Copia del presente regolamento deve essere allegato ai permessi di costruire rilasciati dai competenti uffici del Settore Edilizia Privata, mentre per quel che riguarda le DIA le stesse dovranno riportare la dichiarazione del soggetto intestato di essere a conoscenza della presente normativa in materia di attività nei cantieri	domanda in bollo al Servizio Attività Economiche, almeno **30 giorni** prima dell'inizio dell'attività, con le modalità previste all'**Allegato 2**, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica. 3) L'autorizzazione in deroga è rilasciata dal Servizio Attività Economiche, entro 30 giorni dalla richiesta, eventualmente acquisito il parere di ARPAE. Durante tale periodo potrà essere richiesta eventuale documentazione integrativa che sospenderà il termine sopraindicato. Tale termine riprenderà a decorrere dall'integrazione richiesta. 4) In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese possono presentare, con le modalità di cui all' **Allegato 3,** al Servizio Attività Economiche, e ad ARPAE, per conoscenza, almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività, una comunicazione, finalizzata ad un'autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, di validità annuale ovvero per tutta la durata dell'appalto, qualora superiore, allegando la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico competente in acustica. I lavori si intendono autorizzati se non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Servizio Attività Economiche e ad ARPAE, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili. Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a trasmettere al Servizio Attività Economiche e ad Arpae, per conoscenza, almeno 15 giorni prima dell'avvio delle attività, una comunicazione integrativa, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. 5) Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico. 6) Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione. 7) È fatto divieto dare inizio alle attività di cantiere senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.
SEZIONE 3: MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTE AL PUBBLICO	**SEZIONE 3: MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LUOGO PUBBLICO O APERTE AL PUBBLICO**
Art. 8 DEFINIZIONI	**Art. 8 DEFINIZIONI**
Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette quindi alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito e sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive che prevedono l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.	**1)** Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette quindi alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le inaugurazioni di attività commerciali le manifestazioni di partito e sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive che prevedono l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.
Art.9 MODALITA' DI SVOLGIMENTO E LIMITI	**Art.9 CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI**
1) Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art.4, comma 1, lett.a) della Legge n.447/95 (aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo o all'aperto) devono di norma rispettare i limiti indicati nella Tab.1 allegata. Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri e i limiti	1) Le manifestazioni temporanee in sito dedicato e più precisamente ubicate nelle aree individuate dal Comune, *identificate nella planimetria allegata al presente Regolamento,* ai sensi dell'art. 4,

indicati nella Tab.2.

2) Al di fuori degli orari indicati nelle Tab.1 e 2 devono comunque essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14.11.97.

3) Lo svolgimento delle manifestazioni indicate nel presente articolo è ,di norma, consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle Tab.1 e 2 anche, ai finidella tutela della salute degli utenti, del limite massimo di esposizione per il pubblico, fissato in 108 dBa LASmax da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico stesso.

comma 1, lett. a) della L. 447/95 e ss.mm.ii. devono rispettare criteri e limiti indicati nella Tabella 1 anch'essa allegata. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste e i limiti da rispettare.

2) Le manifestazioni temporanee nei siti occasionali sotto riportati devono rispettare criteri e limiti indicati nella Tabella 2 anch'essa allegata L'elenco di dette aree è il seguente:
   a. P.le Kennedy
   b. P.le Marinai d'Italia
   c. P.le San Martino
   d. Piazzetta di V.le San Martino
   e. P.le Roma
   f. P.le Ceccarini
   g. P.le del Porto
   h. P.le Dante Tosi
   i. P.le Azzarita
   j. P.le Giardini dell'Alba
   k. P.le Giovanni XXIII
   l. P.le Aldo Moro
   m. P.le Sacco e Vanzetti
   n. P.le Vittorini
   o. Piazzale Neruda
   p. Piazza Unità
   q. Area ex Fornace
   r. Parco della Resistenza
   s. Area Stadio "Italo Nicoletti"
   t. Viale Forlimpopoli "Play Hall"
   u. Tutte le spiagge libere

3) Tale elenco può essere modificato o integrato con deliberazione di Giunta Comunale.

4) Nelle aree diverse da quelle individuate al punto 2 è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati nella Tabella 2 allegata.

5) Lo svolgimento delle attività temporanee, delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e degli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile che comportino o possano comportare una deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio deve essere espressamente autorizzata.

6) L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle 1 e 2 comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.

7) In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LAslow, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

8) Al di fuori dei limiti orari indicati devono essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/1997, così come individuati dalla classificazione acustica del territorio comunale.

9) In occasione di particolari eventi (come ad esempio: Notte Rosa, Ferragosto, Capodanno), ovvero per esigenze a carattere stagionale connesse alla vocazione turistica del territorio comunale, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il limite orario di cui alle Tabelle 1 e 2, può essere prolungato, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone.

Art. 10 - Attività musicali all'aperto da parte di pubblici esercizi e alberghi

1) E' considerata all'aperto l'attività svolta nell'ambito di una superficie all'uopo attrezzata, sede o pertinenza di un pubblico esercizio o albergo, qualora lo stato dei luoghi permettano la propagazione senza ostacoli di emissioni sonore all'esterno dei locali dell'esercizio.

2) Nelle aree esterne la musica di sottofondo è consentita fino alle ore 24:00 per gli alberghi e fino alle ore 02:00 per i pubblici esercizi e

	dovrà essere diffusa in modo tale da consentire la normale conversazione tra i clienti. Le emissioni sonore dovranno rispettare i limiti previsti dal piano di classificazione acustica comunale vigente, sia come valori assoluti che differenziali. 3) Per musica di sottofondo nelle aree esterne si intende musica non udibile al di fuori dell'area di pertinenza. A tal fine i pubblici esercizi e/o alberghi dovranno essere dotati di quanto previsto dalla L. 447/95 art. 8 commi 2, 3 e 4 e di quanto previsto dal DPR 227/11 art.4. **Art. 11 - Manifestazioni a carattere temporaneo svolta in un'attività commerciale** 1) Lo svolgimento, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui alla Tabella 2, di manifestazione temporanea presso attività commerciale svolta in particolari occasioni (esempio inaugurazioni, ecc.), è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi, a mezzo posta elettronica certificata secondo il modulo di cui all'Allegato 4, ai sensi dell'art.10, al Servizio Attività Economiche **almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività,** corredata dalla dichiarazione che attesti il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 2 del presente regolamento, redatta da un tecnico competente in acustica.
Art.10 PROCEDURE	**Art.12 PROCEDURE**
1) Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni indicate nei precedenti artt.8 e 9 è consentito previa comunicazione da presentarsi in triplice copia al competente Sportello Unico per le Attività Produttive. 2) La comunicazione deve essere presentata, di norma, 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione, utilizzando il modello predisposto dal Dirigente competente con propria determinazione e allegando la documentazione in esso prevista. 3) Lo Sportello Unico verifica la comunicazione e la documentazione allegata alla medesima, e l'attività è tacitamente autorizzata se entro il termine di 30 gg. dalla presentazione della comunicazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso un motivato diniego. 4) Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni contenute nelle Tab.1 e 2 allegate possono essere autorizzate in deroga. In questo caso la relativa istanza dovrà essere presentata, di norma, 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, utilizzando il modello predisposto dal Dirigente competente con propria determinazione e allegando una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga, se sussistono le condizioni, è rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive entro 30 gg. dalla presentazione della richiesta, acquisito eventualmente il parere dell'ARPA o dell'Ufficio Ambiente del Comune. 5) Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al DPCM 14.11.97 ed in particolare nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa	2) Lo svolgimento nel territorio comunale di manifestazioni che rispettano i limiti e i criteri di cui alle Tabelle 1 e 2 allegate, è oggetto di **preventiva comunicazione**, da presentarsi al Servizio Attività Economiche almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo il modulo di cui all'**Allegato 4** corredata dalla dichiarazione che attesti il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 2 del presente regolamento redatta da un tecnico competente in acustica. La manifestazione può svolgersi se, entro tale termine, non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione Comunale. 3) Lo svolgimento nel territorio comunale di manifestazioni che, per motivi eccezionali e documentabili, non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 o 2 allegate, è oggetto di **autorizzazione in deroga**. La richiesta di autorizzazione in deroga dovrà essere presenta al Servizio Attività Economiche, almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione utilizzando il modulo di cui all'**Allegato 5**, corredato dalla documentazione e/o relazione tecnica descrittiva, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R. n. 673 del 14/04/2004, redatta da un tecnico competente in acustica. 4) L'autorizzazione in deroga è rilasciata dal Servizio Attività Economiche, sentito il Servizio Ambiente, e acquisito eventualmente il parere ARPAE, entro 30 giorni dalla richiesta. 5) Per le manifestazioni ricorrenti, già autorizzate in deroga, non dovrà essere più allegata nuova documentazione redatta da un tecnico competente in acustica, se le condizioni di svolgimento dell'attività e i relativi limiti di emissione sonora rimangano inalterate. 6) La relazione redatta da un tecnico competente in acustica, laddove non vengano apportate modifiche al locale o all'impianto di emissione sonora, conserva validità senza limiti temporali, previa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i., ove il richiedente titolare/gestore/organizzatore della manifestazione dichiara che nulla è variato o modificato rispetto a quanto contenuto e valutato nella citata relazione. 7) L'autorizzazione non sostituisce, né comprende, altre e diverse autorizzazioni amministrative che risultino necessarie per lo svolgimento della medesima attività sulla base di altre norme di Legge o di Regolamento (es. licenza ai sensi del TULPS e della Legislazione regionale di attuazione), il cui rilascio è subordinato al previo ottenimento della prima.

	8) Al fine di tutelare gli ambienti abitativi limitrofi alle aree interessate dallo svolgimento delle manifestazioni temporanee, il Comune può prescrivere a carico degli organizzatori delle succitate manifestazioni di procedere, in fase di esercizio, alla verifica delle condizioni comunicate. 9) Il comune può, a seguito di motivate segnalazioni di disturbo, imporre una limitazione degli orari o ulteriori specifiche prescrizioni, richiedere rilievi fonometrici ad ARPAE per verificare il rispetto dei criteri e limiti di cui alle Tabelle 1 o 2, o revocare l'autorizzazione rilasciata.
SEZIONE 4: PARTICOLARI SORGENTI SONORE	**SEZIONE 4: PARTICOLARI SORGENTI SONORE**
Art. 11 MACCHINE DA GIARDINO E ALTOPARLANTI SUI VEICOLI	**Art. 13 MACCHINE DA GIARDINO E ALTOPARLANTI SUI VEICOLI**
1) L'uso di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 2) L'impiego di tali macchine deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature . 3) L'uso di altoparlanti sui veicoli a scopo di pubblicità, ai sensi dell'art.59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, così come sostituito dall'art.49 del D.P.R. 16.09.96 n.610, è consentito, previa comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 dei soli giorni feriali.	1) L'uso di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, per la manutenzione e la pulizia delle aree private qualil ad es. tosaerba, soffia foglie ecc. è consentito dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 2) L'impiego di tali macchine deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature. 3) L'uso di altoparlanti sui veicoli a scopo di pubblicità, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito, previa semplice comunicazione al Servizio Attività Economiche dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30 dei soli giorni feriali.
Art.12 ATTIVITA' AGRICOLE	**Art.14 ATTIVITA' AGRICOLE**
Ai sensi del comma 3 dell'art.11 della L.R. n.15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di autorizzazione e, pertanto, non sono tenute a presentare comunicazione al Comune.	1) Ai sensi del comma 3 dell'art.11 della L.R. n.15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di autorizzazione e, pertanto, non sono tenute a presentare comunicazione al Servizio Attività Economiche.
Art.13 MISURAZIONI E CONTROLLI	**Art.15 MISURAZIONI E CONTROLLI**
1) Per quel che attiene alle modalità di effettuazione delle misurazioni del rumore valgono le disposizioni contenute nella deliberazione G.R. 21.01.2202 n.45. 2) L'attività di controllo sulle attività disciplinate dal presente regolamento è demandata all'ARPA, all'Ufficio Ambiente del Comune e al Comando Polizia Municipale nell'ambito delle rispettive competenze.	1) Per quel che attiene alle modalità di effettuazione delle misurazioni del rumore valgono le disposizioni contenute nella deliberazione DGR 21.09.2020 n. 1197. 2) L'attività di controllo sulle attività disciplinate dal presente regolamento è demandata all'ARPAE, all'Servizio Ambiente del Comune e al Comando di Polizia Locale nell'ambito delle rispettive competenze.
Art.14 SANZIONI	**Art.16 SANZIONI**
1) Ferme restando le sanzioni amministrative previste dalla Legge n.447/95, alle violazioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa di cui all'art.10, comma 3, della Legge n.447/95 consistente nel pagamento di una somma da € 258,23 ad € 10.329,14. 2) Qualora, a seguito di controlli, gli Organi preposti accertino l'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo svolte in difformità da quanto comunicato al Comune o prescritto nell'autorizzazione, ovvero l'esercizio di dette attività senza aver inoltrato al Comune medesimo la prescritta comunicazione o aver ottenuto l'autorizzazione a seconda dei casi previsti, il Comune può sospendere l'attività con effetto immediato fino ad avvenuta regolarizzazione.	1). La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modifiche ed integrazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi seguenti. a. L'assenza dei titoli abilitativi e lo svolgimento di particolari attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 9 maggio 2001, n.15, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.164,00. b. La violazione degli orari autorizzati e dei valori di rumorosità autorizzati, ai sensi dell'art.10, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995, n.447, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 20.000,00. c. Ogni altra accertata violazione di prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al presente regolamento ai sensi dell'art.10, comma 3, della Legge 26 ottobre 1995, n.447, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 20.000,00. d. la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 500,00 e. Ogni accertata violazione al disposto di cui all' art. 11 del

	presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00. 2). Sanzioni amministrative accessorie: a. L'accertamento del mancato possesso dei titoli abilitativi e lo svolgimento di particolari attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, comporta la cessazione immediata dell'attività rumorosa temporanea fino all'ottenimento del titolo abilitativo. b. L'accertamento della violazione degli orari autorizzati o dei valori di rumorosità autorizzati, comporta l'immediata sospensione dell'attività rumorosa temporanea. In caso di accertato superamento dei valori di rumorosità autorizzati il titolare dell'autorizzazione in deroga verrà altresì diffidato dal proseguire l'attività rumorosa fino a quando non avrà comunicato al Comune quali provvedimenti abbia posto in essere per conseguire il rispetto dei valori autorizzati e comunque fino ad avvenuta regolarizzazione
	Art. 17 – Norme finali e transitorie
	1) Il presente regolamento, composto di numero diciassette articoli entra in vigore dopo l'avvenutapubblicazione del deliberato all'Albo Pretorio del Comune. Da tale data sono abrogati tutti i provvedimenti comunali e le eventuali norme regolamentari in contrasto con la nuova disciplina.